

**REGOLAMENTO (CE) N. 1667/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti
lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1165/2002 ⁽⁸⁾, stabilisce fra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti negli accordi europei tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altra. Occorre

modificare detto regolamento per attuare le concessioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1408/2002.

- (2) È necessario aprire nuovi contingenti e riaprire i contingenti esistenti il 1° ottobre 2002 qualora i quantitativi risultanti dalle nuove concessioni superino i quantitativi disponibili nel luglio 2002. Poiché i contingenti all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2535/2001 sono di norma aperti il 1° luglio, è opportuno prevedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 12 e 14 del regolamento citato.
- (3) Alcuni nuovi contingenti riguardano quantitativi limitati, che rendono inapplicabile la disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001. È pertanto necessario modificare tale disposizione.
- (4) Il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti elencati nell'allegato I, parti 8 e 9, della versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, importati in virtù dei titoli utilizzati a partire dal 1° luglio 2002, è effettuato conformemente agli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽¹⁰⁾.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 5, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2475/2000, (CE) n. 2851/2000, (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1408/2002.»;

⁽⁹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 49.

- 2) all'articolo 13, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di titolo riguarda non più del 10 % del quantitativo stabilito per il semestre di cui all'articolo 6, senza che tale domanda possa tuttavia essere inferiore a 10 tonnellate.»;

- 3) nell'allegato I, parte B, i punti 4, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 le domande di titoli di importazione possono essere presentate dal 1° al 10 ottobre 2002 per i contingenti aperti il 1° ottobre 2002 di cui all'allegato I, parte B, punti 4, 7, 8 e 9, del suddetto regolamento.

La domanda di titolo riguarda non più del 10 % del quantitativo del contingente aperto il 1° ottobre 2002, senza che tale domanda possa tuttavia essere inferiore a 10 tonnellate.

2. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori che nel periodo dal 1° al 10 luglio 2002 hanno presentato una domanda di titolo di importazione riguardante uno dei contingenti di cui all'allegato I, parte B, punti 4, 7, 8 e 9, di detto regolamento possono presentare una nuova domanda per lo stesso contingente nel quadro del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002, ad esclusione dell'apertura dei contingenti 09.4776, 09.4777 e 09.4778 di cui all'allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

ALLEGATO I B

4. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi disponibili all'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantitativi disponibili all'1.10.2002	Quantitativi dall'1.1.2003 al 30.6.2003	Aumento annuo a partire dall'1.7.2003
09.4775	0401 0402		Esenzione	1 300	227,5	422,5	650	130
09.4776	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69		Esenzione	50	—	25	25	10
09.4777	0404		Esenzione	50	—	25	25	10
09.4778	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90 10 0405 90 90		Esenzione	300	—	150	150	30
09.4733	0406		Esenzione	4 200	2 100	—	2 100	350

7. Prodotti originari dell'Estonia

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi disponibili all'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantitativi disponibili all'1.10.2002	Quantitativi dall'1.1.2003 al 30.6.2003	Aumento annuo a partire dall'1.7.2003
09.4578	0401		Esenzione	800	400	—	400	150
09.4546	0402 10 19 0402 21 19		Esenzione	14 000	8 000		6 000	0
09.4579	da 0403 10 11 a 0403 10 39		Esenzione	800	240	160	400	240
09.4580	0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69		Esenzione	1 120	560	—	560	210
09.4547	0405 10 11 0405 10 19		Esenzione	4 800	2 400	—	2 400	900
09.4582	0406 10		Esenzione	1 120	560	—	560	210
09.4581	0406 20 0406 30 0406 40 0406 90		Esenzione	4 000	1 600	400	2 000	1 200

8. Prodotti originari della Lettonia

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi disponibili dall'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantitativi disponibili dall'1.10.2002	Quantitativi dall'1.1.2003 al 30.6.2003	Aumento annuo a partire dall'1.7.2003
09.4872	0401		Esenzione	200	—	100	100	20
09.4873	0402		Esenzione	3 800	2 525	—	1 275	0
09.4874	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69		Esenzione	100		50	50	10
09.4551	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90 10 0405 90 90		Esenzione	2 255	1 127,5	—	1 127,5	190
09.4552	0406		Esenzione	5 000	1 800	700	2 500	500

9. Prodotti originari della Lituania

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantitativi disponibili all'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantitativi disponibili all'1.10.2002	Quantitativi dall'1.1.2003 al 30.6.2003	Aumento annuo a partire dall'1.7.2003
09.4862	0401		Esenzione	3 000	—	1 500	1 500	300
09.4863	0402		Esenzione	6 350	3 150	25	3 175	635
09.4864	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69		Esenzione	300		150	150	30
09.4865	0404		Esenzione	2 000	—	1 000	1 000	200
09.4866	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90 10 0405 90 90		Esenzione	2 100	1 050	—	1 050	210
09.4557	0406		Esenzione	7 200	3 600	—	3 600	600

⁽¹⁾ Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Questa concessione si applica esclusivamente ai prodotti che non beneficiano di alcun aiuto all'esportazione.

⁽³⁾ Quantitativi disponibili sulla base dei numeri di contingenti in applicazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.